

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ADAMOLI, PALERMO, VIDALI, CIPOLLA, GIANQUINTO, VALENZI e FABRETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1965

Adeguamento delle competenze medie della gestione marittimi della Cassa di previdenza marinara

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di provvedere all'adeguamento delle competenze medie della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1237 dell'11 agosto 1963 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 settembre 1963.

Le vigenti disposizioni di legge (articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 5 gennaio 1964) stabilisce, al secondo comma, che le competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale, ma tale revisione non è stata attuata negli anni 1964 e 1965, malgrado le retribuzioni della gente di mare siano state adeguate all'aumentato costo della vita, sia attraverso il meccanismo della scala mobile, che mediante il rinnovo dei contratti di lavoro.

Peraltro va osservato che la mancata applicazione periodica della predetta revisione ha sempre più allontanato la misura delle competenze medie dalle effettive competenze percepite dai marittimi di ogni grado e categoria, determinando così una grave insufficienza contributiva che ha condotto, unitamente ad altri fattori, ad un costante aumento del *deficit* di gestione.

Per ovviare a tale inconveniente ed allo scopo di migliorare concretamente il trattamento pensionabile della valorosa ed operosa gente di mare è stato predisposto questo disegno di legge che merita ogni migliore vostra considerazione, in attesa di una più completa riforma della Previdenza marinara che richiede un più approfondito e meditato studio.

Le nuove misure delle competenze medie rappresentano all'incirca il cinquanta per cento del trattamento di fatto complessivamente goduto dal marittimo nel corso dell'anno e va ricordato che le contribuzioni fissate nella percentuale globale del 40 per cento (per le navi superiori alle 300 t. s. l.) viene versata limitatamente a 12 mensilità e non tiene quindi conto delle gratifiche na-

talizia e pasquale. Può quindi affermarsi che con l'adeguamento delle competenze medie proposto, la reale contribuzione, calcolata sulle effettive contribuzioni dei lavoratori, non supera il venti per cento, cioè poco più di quanto è richiesto per l'Assicurazione generale obbligatoria; onere che, secondo il parere dei proponenti, non va considerato eccessivo, quando si tenga conto che tutti i datori di lavoro del settore industriale, del commercio e del credito, sopportano, in relazione agli aumenti delle retribuzioni, impegni ben più onerosi per i necessari adeguamenti annuali dei fondi di quiescenza. Costo che invece non viene sostenuto dall'armamento

in quanto il marittimo risolve il rapporto di lavoro ad ogni sbarco e viene completamente liquidato.

All'articolo 2 si propone, con l'abolizione del massimale, per gli ufficiali di stato maggiore naviganti, per i funzionari e per gli impiegati, il ripristino delle condizioni assicurative fissate dall'articolo 8 della legge 19 ottobre 1933, n. 1595, in cui il massimale era previsto soltanto per la categoria dei dirigenti.

D'altronde, anche per l'Assicurazione generale obbligatoria, ai fini contributivi, è stato da tempo soppresso qualsiasi limitazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze media degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, si intendono stabilite secondo la tabella allegata alla presente legge, in relazione al grado ed alla qualifica dell'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.

Art. 2.

Il massimale stabilito dall'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 11 del 15 gennaio 1964, è soppresso per gli ufficiali di stato maggiore navigante i funzionari e gli impiegati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA DELLE COMPETENZE MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMA DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA

A) Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:

STATO MAGGIORE (1)

Comandante, Direttore di macchina, Capo macchinista, Capo commissario, Comandante in 2 ^a , Direttore di macchina al dettaglio, Capo macchinista al dettaglio, 1° Commissario capo servizio, con almeno 5 anni di navigazione nel grado, Direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze	L. 160.000
1° ufficiale di coperta e di macchina, 1° ufficiale commissario, Medici in sottordine o Medico unico, Cappellano »	135.000
2° ufficiale di coperta e di macchina, 2° ufficiale commissario »	100.000
3° ufficiale di coperta e di macchina, 3° ufficiale commissario »	80.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario »	65.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe, con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista »	135.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe, con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista . . »	110.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe, con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista »	100.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 ^a classe con meno di 5 anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2 ^a classe (2) »	80.000

(1) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di ufficiale macchinista con il quale viene imbarcato

(2) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione: « Marconista di gruppo A, munito di brevetto internazionale di 1^a Classe, con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista », per i marconisti in possesso di tale brevetto e la dizione: « Marconista di gruppo A, munito di brevetto internazionale di 1^a classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista », per i marconisti in possesso di tale brevetto; Marconista di gruppo B, per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista; Marconista di gruppo C, per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1^a classe con meno di 5 anni di navigazione radiotelegrafista, per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2^a classe.

SOTTUFFICIALI E COMUNI*Sottufficiali capi servizio:*

Nostromo, capo fuochista, capo operaio, 1° elettricista, maestro di casa, maggiordomo, capo cuoco quando abbia almeno due cuochi in sottordine, 1° infermiere consegnatario del materiale sanitario, con almeno due infermieri in sottordine	L.	80.000
--	----	--------

Sottufficiali non capi servizio:

1° cuoco, cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, capitano di armi, cambusiere, 1° infermiere o infermiere unico, 1° cameriere, 1° panettiere o panettiere unico, 1° dispensiere unico, pennese, magazziniere (sulle navi passeggeri), motorista di 1ª classe, motorista di 2ª classe, amanuense, assistente ufficio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, 1° pasticciere, 1° guardarobiere e guardarobiere unico (1)	»	75.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata	»	70.000
Giovanotto	»	60.000
Mozzo, piccolo	»	45.000

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante e Direttore di macchina	L.	125.000
Ufficiale di coperta e di macchina	»	85.000
Nostromo, motorista	»	80.000
Marinaio, fuochista	»	70.000
Giovanotto	»	60.000
Mozzo	»	45.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:

Comandante e capo motorista	L.	120.000
Ufficiale di coperta e di macchina	»	85.000
Nostromo, motorista	»	80.000
Marinaio	»	70.000
Giovanotto	»	70.000
Mozzo	»	45.000

(1) Il motorista di 1ª e 2ª classe, quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo, in base al contratto di arruolamento.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante	L.	70.000
Nostromo	»	50.000
Marinaio	»	40.000
Giovanotto	»	30.000
Mozzo	»	25.000

E) Rimorchiatori:

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L.	110.000
Ufficiale	»	85.000
Nostromo, operaio elettricista	»	80.000
Marinaio, fuochista e carbonaio	»	70.000
Giovanotto	»	60.000
Mozzo	»	45.000

F) Galleggianti con mezzi a propulsione propria addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade:

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L.	85.000
Nostromo, operaio elettricista	»	75.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	»	70.000
Giovanotto	»	60.000
Mozzo	»	45.000

G) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; Navi o battelli da pesca in genere, senza macchina o motore:

Marittimo al comando	L.	35.000
Motorista	»	30.000
Marinaio	»	25.000
Giovanotto	»	20.000
Mozzo	»	15.000

H) Pescherecci (comunque muniti di macchina o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Marittimo imbarcato al comando, motorista e capo pesca	L.	40.000
Marinaio	»	30.000
Giovanotto	»	25.000
Mozzo	»	20.000

I) Pescherecci in pesca oltre gli stretti:

Comandante e direttore di macchina	L.	135.000
1° ufficiale di coperta e di macchina	»	100.000
2° ufficiale di coperta e di macchina	»	80.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto mot. »		75.000
Marinaio pescatore, retieri, cuochi, fuochista, carbonaio e altre qualifiche non specificate	»	70.000
Giovanotto	»	60.000
Mozzo	»	45.000

L) Personale borghese imbarcato su navi militari:

1ª categoria: 1° cuoco, maestro di casa	L.	80.000
2ª categoria: cuoco, maestro di casa unico dirigente al ser- vizio della panificazione a bordo	»	75.000
3ª categoria: 2° cuoco e secondo maestro di casa	»	70.000

M) Piloti:

Porti:

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civita- vecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste	L.	160.000
Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portofer- raio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto, Trapani	»	140.000
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follo- nica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma, Torre Annunziata	»	125.000